

COMUNE DI MEZZOCORONA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI SERVIZIO

FRA IL COMUNE DI MEZZOCORONA E LA TRENTINO MOBILITÀ S.P.A.

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA SU

STRADA E DI ALTRI SERVIZI DI MOBILITÀ

rep. atti privati _____

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____ fra i

signori:

XXXXX dott. XXXXX, nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX, che interviene in
rappresentanza del Comune di Mezzocorona nella sua qualità di XXXXXXXX

C.F.: XXXXXXXXXXXX

e

MOSCA dott. CRISTIANO, nato a Trento il 25/11/1971, che interviene in
qualità di Presidente della Trentino Mobilità spa (C.F. e P. IVA:
01606150223) autorizzato alla firma della presente convenzione

Premesso che:

- la L.P. 17.06.2004 n. 6, all'art. 10 comma 7 lettera d), prevede per i

Comuni la possibilità di gestire i servizi pubblici locali a rilevanza

economica ed imprenditoriale, al fine di soddisfare le finalità sociali e

di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali

e di assicurarne la regolarità e continuità nonché la fruizione in

condizione di uguaglianza, anche mediante partecipazione a società di

capitale pubblico;

- il Comune ha disciplinato le procedure e i criteri per la scelta delle

forme organizzative di gestione dei servizi pubblici locali con il

regolamento approvato con deliberazione consiliare n. X dd.

XX.XX.XXXX;

- in data 28 aprile 1998 è stata costituita, tra il Comune di Trento, in qualità di socio di maggioranza, e l'Automobile Club di Trento, la Società Trentino Parcheggi spa, successivamente trasformata, in data 26.09.2006, in Trentino Mobilità s.p.a., a cui hanno aderito via via anche i Comuni di Lavis, Levico Terme, Pergine Valsugana, Terlago (ora Vallelaghi), Palù del Fersina, Lona Lases, Cavalese e Folgaria;

- con deliberazione consiliare n. _____ dd. _____ è stato approvata l'apposita bozza di contratto di servizio da concludersi con la Società affidataria, in cui sono specificate le condizioni del rapporto;

- costituisce presupposto legittimante all'affidamento diretto nei confronti di proprie società in house la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco A.N.AC. delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, come evidenziato dal punto 9.2 dalle Linee Guida A.N.AC. n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'A.N.AC. con delibera n. 235 dd. 15.02.2017 ed aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 951 dd. 20.09.2017;

- il Comune di Trento – Servizio Sviluppo economico, studi e statistica, per tutti i membri soci, con nota prot. n. 2018/0159525 dd. 18.06.2018, pervenuta al protocollo comunale al n. 10684 dd. 19.06.2018 ha comunicato la presentazione, in data 14.06.2018, della richiesta di iscrizione di Trentino Mobilità S.p.A. nell'Elenco A.N.AC. delle

	amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano	
	mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house	
	per tutti i membri soci;	
	tutto ciò premesso e dichiarato parte sostanziale del presente atto, le	
	parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1	
	OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.	
	Il Comune di Mezzocorona, di seguito denominato "Comune", e la Società	
	Trentino Mobilità S.p.A., di seguito denominata "Società", convengono di	
	regolare con il presente atto i rapporti tra le parti per l'esercizio del servizio	
	di gestione e controllo della sosta ed altri servizi connessi con la mobilità	
	urbana.	
	ART. 2	
	SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
	Il Comune e la Società prendono atto che il servizio comprende le seguenti	
	attività:	
	A. la gestione unitaria della sosta a pagamento, senza custodia, sui	
	posti auto situati su strade o piazze in disponibilità al Comune. La	
	Società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione	
	degli atti programmatici approvati dal Comune in materia di aree	
	destinate alla sosta, orari, tariffe, trattamento residenti ed altre	
	categorie particolari di utenti, secondo le disposizioni di seguito	
	previste e nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice della	
	Strada;	
	B. le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni,	
	3	

	compresi i poteri di contestazione immediata e di redazione e	
	sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli	
	articoli 2699 e 2700 del C.C., così come previsto dall'art. 12 bis del	
	Codice della strada.	
	Le aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a	
	pagamento, su cui la Società dovrà svolgere i servizi di cui alle precedenti	
	lettere A. e B. sono individuate nella planimetria allegata al presente	
	contratto di servizio (Allegato A). Eventuali modifiche potranno essere	
	approvate con deliberazione della Giunta comunale che saranno	
	trasmesse alla Società con apposito verbale di consegna.	
	ART. 3	
	SERVIZI OPZIONALI	
	Il Comune si riserva la possibilità di richiedere l'attivazione e l'attuazione	
	in fase successiva dei seguenti servizi:	
	A. il rilascio dei contrassegni per la sosta nelle aree a pagamento e dei	
	permessi di transito e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato del	
	Comune, nonché di altri tipi di permessi, secondo la	
	regolamentazione specifica adottata dal Comune;	
	B. la realizzazione di infrastrutture destinate ad autorimesse,	
	autosilos e parcheggi, con ciò intendendosi ogni attività necessaria	
	dalla progettazione alla esecuzione, nonché la loro gestione;	
	C. la gestione di immobili di proprietà comunale destinati ad	
	autorimesse, autosilos e parcheggi nel rispetto delle disposizioni	
	comunali in materia di orari, tariffe, trattamento residenti ed altre	
	categorie particolari di utenti, ecc.;	
	4	

	D. la gestione di servizi connessi alla mobilità urbana (cicloparcheggi, bike sharing, car sharing, car pooling, ecc.);	
	E. la promozione e l'elaborazione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane, nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, nonché il monitoraggio del traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati.	
	L'attivazione di detti servizi non necessita della modifica del presente contratto di servizio e sarà subordinata all'adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale ove, se necessario anche attraverso l'approvazione di opportuni disciplinari, dovranno essere indicate le modalità di esecuzione del servizio e le relative condizioni economiche concertate con la Società.	
	Nel caso di attivazione dei servizi sopra indicati, ove necessario, la Società verrà autorizzata al trattamento dei dati in base alla normativa vigente in materia di privacy.	
	ART. 4	
	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ - GESTIONE DELLA SOSTA	
	Il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree comunali dovrà essere svolto a totale carico della Società, che vi dovrà provvedere sia a mezzo della propria organizzazione tecnica ed amministrativa, sia mediante l'apporto di ditte specializzate esterne, nel rispetto della normativa vigente.	
	5	

La Società dovrà in particolare provvedere a:

- acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale afferente alle aree oggetto di affidamento, con ripristino in seguito ad atti vandalici che ragionevolmente ne compromettano il normale utilizzo o ad eventi eccezionali, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;
- acquisto, installazione, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri o altri dispositivi di pagamento della sosta, con ripristino in seguito ad atti vandalici che ragionevolmente ne compromettano il normale utilizzo o ad eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione delle apparecchiature entro 48 ore (esclusi festivi) da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;
- esazione della tariffa, contabilizzazione, gestione e amministrazione a fini statistici;
- ove ritenuto necessario, realizzazione di idonee campagne informative rivolte sia alla generalità dell'utenza sia a specifiche categorie coinvolte nella regolamentazione della sosta.

La Società dovrà inoltre provvedere a:

- fornire le divise al personale impiegato con mansioni di "ausiliario della sosta";
- fornire i dipendenti di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla normativa vigente;
- sostituire tempestivamente il personale assente (es. malattia, ferie)

onde poter garantire la continuità del servizio.

La Società ha comunque l'obbligo della separazione contabile per ciascun servizio pubblico locale ricevuto in affidamento.

Nelle aree affidate è consentito il pagamento della sosta con biglietto
emesso da parcometro oppure tramite applicazioni per smartphone.

Qualora la Società lo reputi opportuno, potrà permettere il pagamento della sosta attraverso ulteriori modalità quali ad esempio schede prepagate, cartacee o elettroniche. In tal caso la Società dovrà provvedere alla fornitura e alla commercializzazione di tali titoli di sosta; in particolare, la vendita al pubblico dovrà avvenire tramite adeguata rete di punti vendita ubicata all'interno del territorio comunale e organizzata a cura della Società, cui compete anche il conseguimento delle eventuali intese per la collaborazione con i distributori.

Al fine di migliorare lo standard qualitativo del servizio erogato, Trentino Mobilità è inoltre autorizzata a sperimentare, utilizzare e implementare ulteriori modalità di pagamento.

ART. 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DELLE

PARTI - CONTROLLO DELLA SOSTA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 bis del D.lgs. n. 285/1992, limitatamente alle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, la Società, previo conferimento delle funzioni ai propri dipendenti con provvedimento del Sindaco e nel rispetto degli indirizzi e disposizioni impartite dal Corpo di Polizia Locale, è tenuta a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in

materia di sosta.

Con riferimento a tale funzione, il Corpo di Polizia Locale provvederà a fornire il necessario supporto all'opera prestata, intervenendo con propri uomini e mezzi a completamento e supporto del servizio svolto dal personale della Società.

Le aree su cui la Società dovrà provvedere alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta potranno essere incrementate o modificate in conseguenza dell'eventuale incremento o modifica delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento individuate e comunicate con le modalità previste nel presente contratto. La modifica della delimitazione di dette aree non comporta la necessità di modifica del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 285/1992, L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale della Società, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'Amministrazione comunale.

I verbali di accertamento redatti dal personale della Società sono quindi trasmessi, entro n. 48 ore dalla rilevazione, all'Amministrazione comunale.

La Società può prevedere l'utilizzo di terminali palmari o altri sistemi, per la rilevazione digitale delle contravvenzioni, previa approvazione del Corpo di Polizia Locale, qualora questo metta a disposizione della Società i necessari riferimenti ed il tracciato record dei dati, per l'invio al sistema informatico del Comune.

In tal caso, la Società provvede in proprio alla piattaforma hardware e software per la digitalizzazione dei dati e alla loro trasmissione al Corpo di

Polizia Locale.

ART. 6

RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

Tutti gli incassi ottenuti dai parcometri, dai servizi di pagamento tramite app ed in generale derivanti da tutte le modalità di pagamento messe a disposizione alla cittadinanza, saranno trattenuti dalla Società.

A fine esercizio si quantificherà l'utile di gestione tenendo conto:

- degli incassi;
- della eventuale ripartizione dei titoli di parcheggio aventi validità in diversi Comuni, in proporzione dell'incasso complessivo effettivo, conteggiato limitatamente agli stalli regolamentati esclusivamente con tariffa oraria;
- dei mancati incassi teorici per le aree di sosta per le quali, ai sensi dell'ART. 12 del presente contratto, è stata richiesta dal Comune la temporanea sospensione del servizio.
- dei costi sostenuti per il servizio di gestione della sosta, ampiamente documentati;
- dei costi sostenuti per il servizio di controllo della sosta, ampiamente documentati, conseguenti all'effettiva consistenza dei servizi svolti sulla base di quanto concordato tra le parti;

L'utile così formato verrà suddiviso in base alle seguenti quote di partecipazione:

- 75% Comune;
- 25% Società.

Qualora l'utile calcolato dovesse risultare negativo, cioè i ricavi non

	dovessero coprire le spese sostenute, la differenza sarà a carico del	
	Comune, in attuazione di quanto previsto dalla "Convenzione di controllo	
	analogo tra enti per la gestione della società Trentino Mobilità spa", che	
	all'art. 4 impone ad ogni socio di introdurre meccanismi di compensazione	
	e/o di riequilibrio che salvaguardino la redditività d'impresa, qualora sia	
	necessario, per ragioni di interesse pubblico, che la società si faccia carico	
	di costi sociali di spettanza delle singole Amministrazioni.	
	Questa previsione si applicherà anche alle condizioni economiche alle	
	quali sarà eventualmente svolto ciascuno degli ulteriori servizi opzionali	
	elencati all'ART. 3 del presente contratto.	
	In caso di utile positivo, la quota di competenza del Comune di	
	Mezzocorona verrà corrisposta annualmente entro il 28 febbraio, previa	
	rendicontazione, al fine di consentire i necessari controlli. La Società è	
	tenuta a mettere a disposizione copia autentica dei registri I.V.A.	
	regolarmente vidimati e contenenti le annotazioni dei corrispettivi riscossi.	
	In caso di utile negativo (perdita), quest'ultimo verrà fatturato al Comune	
	annualmente entro il 28 febbraio, previa rendicontazione, al fine di	
	consentire i necessari controlli.	
	Per eventuali ritardati pagamenti delle somme dovute da entrambe le	
	parti, verrà applicata un'indennità di mora pari al tasso legale in vigore.	
	Per l'attività di controllo della sosta il Comune corrisponderà invece alla	
	Società la somma di Euro 7,00 (euro sette/00) IVA esclusa per ogni	
	contravvenzione correttamente accertata e trasmessa.	
	Le parti prendono atto che tale corrispettivo non costituisce	
	partecipazione della Società all'introito per contravvenzioni del Comune di	
	10	

Mezzocorona, che ne rimane unico titolare.

Il corrispettivo maturato sarà fatturato annualmente entro il 28 febbraio.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni cui si riferisce.

ART. 7

ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'osservanza da parte dei terzi delle norme e dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire d'ufficio o su richiesta della Società, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.

La Società si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

Nell'ambito della collaborazione tra le parti, il Comune comunicherà alla Società i provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa e/o del servizio affidato, onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.

Spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni delle aree adibite a parcheggio, la loro pulizia e lo sgombero della neve dalle stesse, secondo una priorità definita dagli uffici comunali competenti; la Società può comunque provvedere con mezzi

propri e a suo carico a dette attività in zone eventualmente non coperte tempestivamente dal Comune, dandone comunicazione al Comune stesso.

Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia di Codice della Strada il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi minimi necessari, degli obblighi assunti, prestando, attraverso i propri competenti uffici, la massima collaborazione per il rilascio di ogni prescritta autorizzazione.

ART. 8

DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto di servizio ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal XXXXXXXX. Il rapporto contrattuale si estinguerà alla data della sua naturale decorrenza senza che si renda necessaria alcuna disdetta o preavviso.

ART. 9

RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto per ragioni di pubblico interesse con decisione da comunicarsi alla Società, tramite PEC o raccomandata A.R., con almeno 6 mesi di anticipo.

La Società ha facoltà di recedere dal contratto con decisione da comunicarsi al Comune, tramite PEC o raccomandata A.R., con almeno 6 mesi di anticipo.

ART. 10

OBBLIGHI CONCLUSIVI

Alla scadenza del contratto di servizio o alla data di decorrenza di eventuale recesso, la Società restituirà le aree affidate e verrà valutato di comune accordo tra le parti l'indennizzo da corrispondere alla Società medesima per l'eventuale trasferimento dei beni necessari al prosieguo dell'attività. Non è dovuto alcun indennizzo o compenso per qualsiasi altro titolo o motivo. Il criterio utilizzato per la valutazione dell'indennizzo da corrispondere alla Società deve prevedere almeno la copertura del valore contabile residuo dei beni mobili e immobili acquisiti dalla Società necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

ART. 11

RESPONSABILITÀ

È inteso che il Comune non potrà essere chiamato a rispondere ad alcun titolo in relazione ai rapporti contrattuali che la Società dovesse instaurare con terzi conformemente al presente contratto.

La Società solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta all'esercizio della gestione dei parcheggi, per i danni che dovessero derivare a persone e cose a causa dell'esercizio dello stesso, intendendosi con ciò che detta responsabilità spetta in ogni caso alla Società, la quale si munirà pertanto di idonea assicurazione. Copia della polizza relativa verrà messa a disposizione del Comune.

Il Comune solleva la Società da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente derivante dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria e straordinaria ad esso spettante, relativamente agli stalli e alle aree di sosta ove il servizio dovrà essere svolto dalla Società.

ART. 12

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO IN SPECIFICHE AREE

Il Comune si riserva, per motivi di pubblico interesse ovvero per motivi di necessità anche di terzi, la facoltà di richiedere la sospensione temporanea del servizio presso determinate aree. Tale richiesta dovrà eventualmente pervenire alla Società, tramite PEC o raccomandata A.R., con un anticipo di almeno 3 giorni.

A fine esercizio verrà conteggiato il mancato introito relativo agli stalli per i quali è stata sospeso temporaneamente il servizio. Il computo verrà effettuato tenendo conto dell'incasso medio giornaliero per stallo relativo alla zona tariffaria di riferimento.

Detto importo concorrerà al calcolo dell'utile di cui all'art. 6 del presente contratto.

ART. 13

DICHIARAZIONE

La Società dichiara di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nell'esecuzione della stessa, e di aver giudicato dette condizioni tali da consentire lo svolgimento dei servizi alle condizioni determinate nel presente atto.

ART. 14

DISSERVIZIO

Le parti prendono atto che qualsiasi disservizio non dipendente dalla Società, con ciò ricomprendendosi anche agitazioni sindacali, scioperi, interruzioni di servizi per calamità o qualsiasi altra causa, non determinerà alcun addebito o sanzione in capo alla Società stessa.

ART. 15

COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ

Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia di codice della strada, il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi minimi necessari, degli obblighi assunti prestando, attraverso i propri competenti uffici, la massima collaborazione per il rilascio di ogni prescritta autorizzazione.

ART. 16

CONTROLLO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del servizio e dell'attività amministrativa della Società, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe ed alla verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti in attuazione del presente contratto.

Il Comune svolgerà le funzioni di cui al precedente comma per mezzo del Servizio / ufficio XXXXXXXXXXXX

ART. 17

DECADENZA

La Società si intende decaduta dal contratto di servizio in caso di scioglimento o fallimento.

ART. 18

CONTROVERSIE

Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà possibilmente

definita in via bonaria tra il Comune e la Società.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui al comma precedente,
competente sulle controversie è esclusivamente il Foro di Trento.

ART. 19

DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi del regolamento comunale sull'accesso agli atti del Comune, il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti del concessionario per gli atti accessibili inerenti al servizio in convenzione.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto di servizio, per il quale si chiede la registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1986, sono a carico della Società, in considerazione del fatto che le tariffe applicate sono soggette ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Mezzocorona

Per Trentino Mobilità S.P.A.

Il Sindaco

Il Presidente

Mattia Hauser

dott. Cristiano Mosca